

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

DD n. 1012-51446 del 18.12.2013 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Ribordone in Comune di Ribordone ad uso energetico per produrre la potenza nominale media di kW 97,82 assentita alla Soc. Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 1012-51446 del 18.12.2013 - Codice Univoco: TO-A-10460

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni – p. iva n. 02973210012 - con sede in 10085 Pont Canavese (To), Via Roma n. 31 la concessione di derivazione d'acqua dal T. Ribordone in Comune di Ribordone in misura di l/s massimi e medi 65 ad uso produzione di energia idroelettrica (corrispondente all'uso energetico ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i) per produrre sul salto di mt 153,50 la potenza nominale media di kW 97,82 con restituzione nello stesso Torrente nello stesso Comune;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 18.12.2013

"(... omissis ...)

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI

“ ... Essendo stata segnalata la presenza di fenomeni di instabilità legati alla dinamica torrentizia che potrebbero interessare parti dell'impianto, la progettazione esecutiva dovrà analizzare nel dettaglio tali problematiche e proporre adeguate soluzioni tecniche che evitino un aggravio del rischio rispetto alla situazione esistente.

Dovrà essere previsto inoltre un misuratore della portata rilasciata dallo stramazzo della scala di risalita per l'ittiofauna ed uno della portata presente in alveo immediatamente a monte, per la determinazione della modulazione del Deflusso Minimo Vitale. Le caratteristiche di detti misuratori dovranno essere dettagliatamente descritti nel progetto esecutivo delle opere ...”

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 73 l/s (DMV base) oltre alla modulazione del 20% di tipo A (Qrilasciata = DMV base + 20% (Qarrivo alla traversa – DMV base).

(... omissis ...)"